

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SILVIA COSTA, BIAFORA, BORRI, MENSORIO, SARTORIS, VITI**

Norme per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito degli spettacoli viaggianti

*Presentata il 13 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La funzione sociale del circo è ricollegabile alla struttura propria di questa forma di spettacolo, alla sua particolare peculiarità di essere viaggiante, quindi di poter interessare zone estreme del paese, anche le più decentrate, offrendo esibizioni che spaziano dalle attrazioni di altissimo livello tecnico ad altre dalle caratteristiche più modeste, ma indubbiamente popolari.

La funzione sociale del circo è da tempo sotto accusa e corre il rischio di ingiustamente offuscarsi in seguito alle accuse e denunce ripetutamente presentate dall'Ente nazionale protezione animali (ENPA), per quanto concerne la stabulazione ed il trasporto degli animali selvatici. La presente proposta di legge vuole salvaguardare la tradizione popolare e l'immagine dello spettacolo circense, emanando precise direttive atte a regolamentare un settore ove il rapporto tra animali e uomo è da sempre lasciato

alla discrezione ed all'etica di quest'ultimo. Si intende pertanto con questa proposta di legge regolamentare i sistemi di trasporto e di detenzione, istituire un controllo sul movimento degli animali, determinando quali di essi possiedano caratteristiche che li rendano idonei alla vita itinerante, senza incompatibilità fisiologica o naturale.

L'istituzione di un apposito casellario presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di tutti i direttori e titolari di complessi circensi, nel quale segnalare tutte le infrazioni alla legge ed alle norme di tutela degli animali, servirà ad individuare coloro che, per assenza della norma regolamentatrice, hanno provocato le giuste reazioni dell'ente protezionistico, la cui pubblica protesta ha indubbiamente compromesso l'immagine pubblica di un mondo, quello del circo, che, al contrario, può e deve essere rivalutato e seriamente rilanciato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione in materia di mantenimento e stabulazione degli animali al seguito dei circhi equestri. La commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

*a) il Ministro del turismo e dello spettacolo o persona dal medesimo delegata;*

*b) un esperto delle organizzazioni rappresentative dello spettacolo viaggiante, di chiara fama, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;*

*c) un esperto delle organizzazioni protezionistiche, di chiara fama, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;*

*d) due membri in rappresentanza dei circhi appartenenti alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;*

*e) due membri in rappresentanza di enti protezionistici riconosciuti a livello nazionale e che svolgono attiva e specifica opera di tutela degli animali nel settore dei circhi.*

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un segretario generale della commissione.

3. Della commissione fanno altresì parte quattro membri, con funzioni consultive e senza diritto di voto, designati rispettivamente dai Ministri della sanità, dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente.

4. I componenti della commissione durano in carica cinque anni. Alla scadenza possono essere riconfermati.

5. Le riunioni della commissione sono convocate presso il Ministero del turismo

e dello spettacolo, tramite raccomandata inviata dal presidente e sono considerate validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri.

6. Le decisioni e le delibere della commissione sono considerate valide qualora siano votate con una maggioranza superiore di almeno tre voti alla minoranza.

7. È data facoltà ai membri rappresentanti i circhi equestri di nominare un delegato che li sostituisca nelle riunioni della commissione in caso di giustificata assenza. La sostituzione è ritenuta valida se avallata da apposita delega scritta.

8. L'incarico di membro della commissione è a titolo gratuito ed i partecipanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio e di soggiorno, documentate dai relativi giustificativi. Il rimborso delle spese è dedotto dal fondo di cui all'articolo 14.

#### ART. 2.

1. È istituito, presso la commissione di cui all'articolo 1, un apposito casellario di tutti i direttori e titolari di complessi circensi. Sulla scheda relativa ad ogni titolare è riportata ogni condanna giudiziaria per maltrattamenti o altro tipo di reato nei confronti di animali, e ogni infrazione accertata alla presente legge.

#### ART. 3.

1. È istituita, presso la commissione di cui all'articolo 1, una anagrafe di tutti gli animali utilizzati durante gli spettacoli viaggianti. È fatto obbligo ad ogni direttore o titolare di complesso circense di tenere un registro di carico e scarico per gli animali stabulanti, con obbligo di dettagliata e tempestiva comunicazione alla commissione in merito a qualsiasi variazione.

#### ART. 4.

1. Negli spettacoli viaggianti operanti sul territorio nazionale possono essere pre-

sentati esclusivamente esercizi con animali addestrati, le cui condizioni di mantenimento e di stabulazione corrispondano a quelle stabilite dalla presente legge e dal regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 10.

ART. 5.

1. È fatto divieto di acquistare animali non utilizzati in numeri dello spettacolo e di esibirli negli zoo viaggianti.

ART. 6.

1. È fatto divieto di impiegare nello spettacolo viaggiante animali il cui trasporto e la cui stabulazione siano incompatibili con le caratteristiche fisiologiche e naturali degli animali stessi. La commissione di cui all'articolo 1 stila apposito elenco delle suddette specie di animali.

ART. 7.

1. Per gli animali utilizzati nello spettacolo viaggiante devono essere adottate le migliori condizioni di stabulazione, trasporto e mantenimento, con particolare riguardo alle diversità delle condizioni climatiche, rispetto a quelle naturali, nelle quali gli stessi sono costretti a operare.

ART. 8.

1. La vendita degli animali facenti parte degli spettacoli viaggianti, e in particolare dei cuccioli, importati o nati in cattività, è subordinata all'autorizzazione della commissione di cui all'articolo 1, che deve preventivamente valutare le capacità e le attitudini dell'acquirente, anche in relazione a quanto stabilito dalla presente legge.

## ART. 9.

1. Il rilascio o il rinnovo annuale del permesso ministeriale per gli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinato, quanto alla utilizzazione di animali, al parere della commissione. In ogni caso, tale rilascio o rinnovo relativo ai numeri con animali addestrati, non può avvenire a favore di spettacoli viaggianti i cui direttori o titolari si siano resi responsabili di infrazioni alla presente legge e non vi abbiano posto rimedio nei termini della diffida operata dalla commissione di cui all'articolo 1.

## ART. 10.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione di cui all'articolo 1, adotta il regolamento d'attuazione della presente legge che definisce parametri e rapporti di valutazione in merito alla detenzione degli animali in gabbia e a quelli stabulanti nelle scuderie.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) le misure e le caratteristiche delle gabbie per gli animali trasportati nei carri, con particolare riferimento alla climatizzazione;

b) il metodo di trasporto e detenzione nelle scuderie, con particolare riguardo all'obbligo di adozione del tappeto di paglia;

c) ogni altro accorgimento atto a migliorare la vita e l'attività degli animali.

## ART. 11.

1. In caso di trasgressioni particolarmente gravi o ripetute delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 e al regolamento di cui all'articolo 10, la commissione di cui all'articolo 1 può richiedere ai competenti organi ministeriali la revoca immediata delle autorizzazioni per l'agibilità dello spettacolo.

## ART. 12.

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000.

2. Chi contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000.

3. Chi contravviene alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 10, in merito al mantenimento e alla stabulazione degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 3.000.000.

4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

## ART. 13.

1. I complessi circensi stranieri, per il periodo nel quale la loro attività si svolge nel territorio nazionale, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge per quanto concerne il trattamento degli animali.

## ART. 14.

1. Alla commissione di cui all'articolo 1 è assegnato un fondo annuale di dotazione a valere sui contributi statali elargiti a favore dei circhi equestri, in misura non inferiore al 5 per cento dei contributi stessi.